



LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Centrale rischi: segnalazione e cancellazione della posizione debitoria

Autore: Consulenze | 02/02/2019



Ho fatto richiesta di un mutuo e durante l'istruttoria è risultata una sofferenza per una garanzia prestata alla società di cui ero amministratore, fallita il 15-12-1999. Si può cancellare? Se si, come?

Alla luce del quesito posto, è opportuno esporre sinteticamente quanto segue:

Centrale rischi: quando scatta la segnalazione

La **Centrale rischi**, gestita dalla **Banca d'Italia**, raccoglie le segnalazioni negative inviate dagli intermediari finanziari e dalle banche, in relazione allo stato di insolvenza, anche potenziale, del cliente (non è pertanto necessario che ci sia stata, ad esempio, una sentenza di un giudice che ha accertato la predetta situazione debitoria).

In particolare, secondo le disposizioni in materia **[1]**, la **segnalazione** scatta allorquando:

- il totale dei crediti per cassa e di firma (accordato o utilizzato) è pari o superiore a 30.000 €;
- il valore delle garanzie ricevute complessivamente dall'intermediario è d'importo pari o superiore a 30.000 €;
- il valore intrinseco delle operazioni in derivati finanziari è pari o superiore a 30.000 €;
- la posizione del cliente è in sofferenza per un valore nominale, al netto delle perdite, pari o superiore a 250 €;
- l'importo delle operazioni effettuate per conto di terzi è pari o superiore a 30.000 €;
- il valore nominale dei crediti acquisiti per operazioni di factoring, sconto di portafoglio pro soluto e cessione di credito è pari o superiore a 30.000 €;
- la posizione in sofferenza viene integralmente passata a perdita (in questo caso il valore delle perdite deve essere pari o superiore a € 250);
- l'intermediario ha ceduto a terzi crediti non in sofferenza per un valore nominale pari o superiore a 30.000 €;
- l'intermediario ha ceduto a terzi crediti in sofferenza per un valore nominale, al netto delle perdite, pari o superiore a 250 €.

Detto ciò, vengono classificate come sofferenze, invece, quelle segnalazioni dove l'intermediario, esaminando complessivamente la situazione finanziaria del cliente, valuta come sofferente l'intera esposizione debitoria del medesimo,

indipendentemente, anche in questo caso, da un accertamento giudiziale sulla stessa e dalle previsioni, più meno probabili di perdita, relativamente ai predetti debiti **[2]**.

Centrale rischi: quando scatta la cancellazione

La segnalazione di una posizione di rischio non è più dovuta e quindi se ne ha diritto alla **cancellazione [3]**, quando:

- il credito viene rimborsato dal **debitore** o da terzi, anche a seguito di accordo transattivo liberatorio, di concordato preventivo o di concordato fallimentare remissorio. Se c'è stato un rimborso parziali del credito, è dovuta una corrispondente riduzione dell'importo segnalato;
- il credito viene ceduto a terzi;
- i competenti organi aziendali, con specifica delibera, hanno preso definitivamente atto dell'irrecuperabilità dell'intero credito oppure rinunciato ad avviare o proseguire gli atti di recupero;
- il credito si è integralmente prescritto **[4]**. I crediti prescritti non devono essere più segnalati a partire dalla rilevazione riferita al mese in cui la prescrizione è maturata, ma la semplice segnalazione stragiudiziale dell'avvenuta prescrizione, non comporta l'obbligo per l'intermediario di prenderla in considerazione;
- il credito è stato oggetto di esdebitazione per le persone fisiche.

CASO CONCRETO

La segnalazione di cui è oggetto il lettore potrebbe essere cancellata soltanto se facesse parte di una delle ipotesi appena elencate (ad esempio, visto che il lettore parla del 1999, potrebbe trattarsi di un debito che si è prescritto).

Ebbene, se ritiene di rientrare nei casi anzidetti, questi può chiedere la cancellazione:

- mediante richiesta stragiudiziale alla banca o all'intermediario finanziario responsabile della detta segnalazione indebita (ma come potrà immaginare, non di rado si ottiene una risposta negativa o mancante);
- mediante ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario. Si tratta di un organo

stragiudiziale, patrocinato dalla Banca d'Italia, al quale si potrebbe ricorrere per avere una decisione in materia. Non necessita dell'assistenza di un legale (anche se è opportuno non farne a meno, vista la tecnicità della materia), può essere depositato online ed è deciso sulla base delle informazioni e della documentazione allegata al ricorso. Presenta, quindi, dei costi molto contenuti (€ 20,00) ed il vantaggio di una risoluzione del problema in tempi non lunghi. Tuttavia, deve essere preceduto da un reclamo da inviare alla banca e la decisione, anche se positiva, potrebbe non essere rispettata dall'intermediario condannato (in quest'ultimo caso, la notizia che la banca non ha rispettato la decisione dell'Arbitro sarebbe resa pubblica);

- mediante ricorso alla magistratura ordinaria, attraverso un'azione legale ordinaria oppure d'urgenza **[5]**. Sarebbe, ovviamente la soluzione più costosa, anche e non solo per la necessaria assistenza di un legale, ma potrebbe essere quella inevitabile.

Detto questo, sarebbe consigliabile al lettore rivolgersi comunque ad un legale affinché esamini nello specifico la sua situazione, evidenziando quindi, anche dall'esame della documentazione in suo possesso sulla vicenda se:

- ci sono i presupposti per chiedere ed ottenere la cancellazione;

- se e come, in caso positivo, procedere di conseguenza, innanzitutto con un dovuto reclamo alla banca, per poi assumere, in nome e per suo conto, tutte le iniziative più opportune per ottenere la dovuta cancellazione nel più breve tempo possibile.

*Articolo tratto dalla consulenza resa dall'avv. **Marco Borriello***

Note

[1] Banca d'Italia Circ. n. 139 del 11.02.1991 e succ. agg. Cap. 2 - Sez 1 - punto 5

[2] Banca d'Italia Circ. n. 139 del 11.02.1991 e succ. agg. Cap. 2 - Sez 1 - punto

1.5 **[3]** Banca d'Italia Circ. n. 139 del 11.02.1991 e succ. agg. Cap. 2 - Sez 1 -

punto 8 **[4]** Art. 2934 e seg. cod. civ. **[5]** Art. 700 cod. proc. civ.